VIA MONTEGRAPPA 11 - 40121 BOLOGNA | cenci@consulenzastraordinaria.it

Dott. CENCI RICCARDO

TRIBUNALE DI BOLOGNA

SEZIONE QUARTA CIVILE E FALLIMENTARE

* * * * *

RELAZIONE DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

ex art. 9, comma 2, e art. 15, comma 6, L. 3/2012

in qualità di Gestore della Crisi da Sovraindebitamento del Sig. Fabio Fantuzzi

INDICE

introduzione

1. ELENCO, IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEI CREDITORI INDICATI NELLA DOMANDA
2. I BENI A SUPPORTO DELLA PROPOSTA
3. LA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL DEBITORE
4. ANALISI DELLA SITUAZIONE DEBITORIA, DICHIARAZIONI FISCALI DEGLI ULTIMI ANNI E VERIFICA DELLA COMPLETEZZA DOCUMENTALE
5. ATTI DI DISPOSIZIONE PATRIMONIALE COMPIUTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI
6. COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE CON FOCALIZZAZIONE SULLE SPESE CORRENTI NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO DEL DEBITORE E DELLA SUA FAMIGLIA
7. CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DILIGENZA IMPIEGATA DAL CONSUMATORE NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTELE OBBLIGAZIONI
8. RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DEL DEBITORE DI ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE
9. CONVENIENZA DEL PIANO RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA
10. GIUDIZIO PROFESSIONALE SULLA FATTIBILITÀ DEL PIANO E DELLA RAGIONEVOLE DURATA
11. RIFLESSIONI SULL'ASSENZA DI DOLO O COLPA GRAVE SUGLI ATTI COMPIUTI DAL RICORRENTE
12. ATTESTAZIONE DELL'ASSENZA DELLE CAUSE OSTATIVE PREVISTE DALL'ARTICOLO 7, COMMA 2, DELLA L.3/2012

Bologna, Via Monte Grappa 11 - Molinella, Corso Mazzini n. 359/P
cenci@consulenzastraordinaria.it – rcenci.101@pec.it
Tel. 051 881613 / Fax 051 880873

Premesso che

- la legge 27 gennaio 2012 n. 3 (d'ora in poi anche "Legge"), art. 6 e ss., consente al debitore di presentare al tribunale competente un accordo di ristrutturazione dei debiti da proporsi ai creditori;
- il Sig. Fabio Fantuzzi, nato a Bologna (Bo) il 25/02/1961, C.F. , domiciliato in Bologna (BO), via , si trova in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 6 della L. 3/2012;
- che pertanto il sovraindebitato (d'ora in poi anche ricorrente), è entrato nella determinazione di sottoporre ai propri creditori una proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 7, comma 1, L. 3/2012;

Il sottoscritto Dott. Riccardo Cenci (c.f.:), Dottore commercialista, con studio in Molinella, via G. Mazzini n. 359/P, Tel. 051-881613; PEC: rcenci.101@pec.it, fornisce di seguito, con la presente relazione, la ricostruzione dei principali avvenimenti dell'iter per giungere alla definizione di una soluzione per la crisi da sovraindebitamneto del Sig. Fabio Fantuzzi, e verifica quanto stabilito dalla normativa secondo il combinato disposto degli artt. 9 e 15, ovvero la verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta, e l'attestazione della fattibilità del piano.

INTRODUZIONE

Il Sig. Fabio Fantuzzi (di seguito anche il "l'Istante" o "il Ricorrente" o "il Proponente"), ha accumulato un'importante esposizione debitoria da ricondurre a numerosi prestiti, principalmente per sostenere la propria attività d'impresa, nonché ulteriori debiti verso l'Agenzia delle Entrate per l'omesso versamento di imposte, tasse e contributi, e in misura minore debiti anche di natura prettamente personale verso ulteriori soggetti, il tutto come verrà meglio rappresentato di seguito.

Bologna, Via Monte Grappa 11 - Molinella, Corso Mazzini n. 359/P
cenci@consulenzastraordinaria.it – rcenci.101@pec.it
Tel. 051 881613 / Fax 051 880873

Con istanza del 30 ottobre 2018, il Sig. Fantuzzi ha presentato allo sportello presso la Citta Metropolitana di Bologna – poi trasmessa all'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento costituito presso l'ordine dei Commercialisti di Bologna (di seguito anche l'OCC o "l'Organismo), istanza diretta al superamento della propria condizione di crisi.

Valutata in via preliminare la suddetta istanza, l'Organismo ha nominato un Professionista (di seguito anche il "Professionista" o il "Gestore della "Crisi"), con provvedimento del 21 novembre 2018, in persona del Dott. Ciro Barbaro.

In data 23 novembre 2018, il professionista ha accettato l'incarico, dando corso a dialoghi con il ricorrente, all'esito dei quali è stata richiesta e prodotta tutta la documentazione ritenuta necessaria dal professionista.

Susseguentemente a vicissitudini occorse al Dott. Barbaro, che hanno portato alla sua cancellazione dal Registro dei Gestori della Crisi da sovraindebitamento, con contestuale revoca degli incarichi, in data 24/2/2020 è stata richiesta da parte dell'OCC, la possibilità di affidare la già corrente pratica al sottoscritto dott. Cenci, il quale ha accettato il giorno seguente. Lo scrivente ha quindi dapprima preso contatti col collega Barbaro, per il trasferimento della documentazione e delle informazioni riguardanti il soggetto sovraindebitato, ed inoltre reperito informazioni direttamente dal sig. Fantuzzi.

Per quanto appreso, il processo per la ricerca della soluzione allo stato di crisi del Sig. Fantuzzi si è dimostrato emblematico per quanto attiene l'evoluzione delle condizioni personali del Sig. Fantuzzi, tali da rendere necessarie – come si ritiene sia il giusto approccio del Gestore della Crisi – continue revisione per la ricerca della migliore soluzione.

Si consideri in particolare che in un primo momento, nel corso dei primi incontri, era emerso come il Sig. Fantuzzi potesse far fronte al proprio indebitamento esclusivamente facendo ricorso ai flussi reddituali della propria attività d'impresa e in tale prospettiva lo scrivente ha affiancato il Sig. Fantuzzi nei dialoghi con i creditori, tra tutti il creditore ipotecario, compiendo diversi incontri volti a verificare anzitutto la sostenibili di detti flussi reddituali (in tal senso in verbale del 10 dicembre 2018 redatto dal Dott. Barbaro che si allega – all. 1).

Tale Soluzione si è tuttavia dimostrata particolarmente insostenibile in ragione della necessità di sviluppare un piano di rientri quinquennale (in base al conclamato orientamento del Tribunale di Bologna) il cui arco temporale

Bologna, Via Monte Grappa 11 - Molinella, Corso Mazzini n. 359/P
cenci@consulenzastraordinaria.it – rcenci.101@pec.it
Tel. 051 881613 / Fax 051 880873

risultava eccessivamente incerto sul fronte delle previsioni di entrata del Sig. Fantuzzi.

Dopo diversi dialoghi, il Sig. Fantuzzi ha rappresentato allo scrivente la possibilità che il medesimo riuscisse ad ottenere il sostegno da parte di terzi, i quali si sarebbero resi disponibili a sostenere la rateizzazione del Sig. Fantuzzi, dimostrando dei flussi reddituali stabili e sostenibili. Tale prospettiva è stata poi sottoposta al creditore ipotecario, il quale si era mostrato favorevole. Tale soluzione ha visto successivamente alcuni rallentamenti, per poi essere abbandonata quando nell'agosto 2019 è venuto a mancare il padre del Sig. Fantuzzi, cosicché quest'ultimo ha ritenuto plausibile la vendita dell'immobile nel quale viveva insieme ai Genitori, mettendo, con il sostegno della Madre, parte delle somme ricavate a disposizione dei creditori. La soluzione a cui si è quindi dato corso era diretta a proporre un piano di composizione della crisi proponendo un accordo ai creditori per saldare in un'unica soluzione le pendenze del Sig. Fantuzzi. Le risorse da mettere a disposizione sarebbero derivate dalla vendita della quota dell'immobile ereditata dal Sig. Fantuzzi (un terzo della metà del ricavato per asse ereditaria) più un'ulteriore quota messa a disposizione della madre del Sig. Fantuzzi, sempre in base al ricavato delle vendita dell'immobile, di cui la Madre è titolare per la metà (oltre ad un terzo della metà per asse ereditaria). La soluzione si era dimostrata credibile, essendo congeniata per garantire al creditore ipotecario la piena soddisfazione e agli ulteriori creditori privilegiati una soddisfazione di circa il 35%. La Madre del Sig. Fantuzzi e i figli eredi del Padre defunto hanno pertanto posto in vendita l'immobile realizzando la somma di euro 215 mila, da ridurre del debito ipotecario estinto in sede di vendita (all. 2 – rogito di vendita dell'immobile). Con gli introiti disponibili, lo scrivente ha in ultimo concentrato le proprie attenzioni nel verificare che non vi siano ulteriori possibili entrate derivanti dai flussi reddituali del Sig. Fantuzzi (che originariamente erano state stimate in circa euro 45 mila anni) da poter mettere a disposizione dei creditori. L'Accordo avrebbe visto come principale creditore il Fisco, che sarebbe stato chiamato a votare per la parte di credito declassata in chirografo, in misura determinante per il raggiungimento della maggioranza, e come noto il parere favorevole non è di facile ottenimento, specie in presenza di flussi reddituali considerevoli, seppure tutti necessari al mantenimento della famiglia del Sig. Fantuzzi. In subordine si era quindi ritenuta plausibile la proposta di

Bologna, Via Monte Grappa 11 - Molinella, Corso Mazzini n. 359/P
cenci@consulenzastraordinaria.it – rcenci.101@pec.it
Tel. 051 881613 / Fax 051 880873

liquidazione del patrimonio, che avrebbe compreso i soli introiti ricevuti dal Sig. Fantuzzi con la vendita dell'immobile per la quota ereditata.

Con tali premesse è quindi giunta - dopo oltre un anno di assistenza – alla fine del mese di febbraio la pratica allo scrivente.

1. *ELENCO, IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEI CREDITORI INDICATI NELLA DOMANDA*

Il ricorrente alla data di presentazione della domanda di accesso alle procedure di cui alla L. 3/2012 esponeva la seguente compagine creditoria:

a. Banca IFIS NPL S.p.a – Cessionaria Banca Monte Paschi di Siena: Trattasi di un contratto di finanziamento, n. 36876, ceduto in data 28/12/2018 dalla BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA. L'importo dei suddetti crediti ammonta ad Euro **6.929,86** in linea capitale (all. 4)
b. Tanaro SPV Srl: trattasi di un debito per esposizione su fido disposto per carte di credito, pari ad euro **4.152,59** (all. 5);
c. Sig.ri Rita e Damiano Legnani: per Euro **6.190,00**, trattasi di canoni di locazione non corrisposto, poi tramutati in finanziamento mai onorato (all. 6 e 6 bis);
d. Agenzia delle Entrate: **30.483,19** comprensivi di IVA ed imposte dirette riferite al ricorrente per pendenze relative allo svolgimento della propria attività, come dettagliatamente indicati in allegato al ricorso (all. 28). Viene di seguito esposta una tabella di riepilogo dei debiti nei confronti dell'amministrazione finanziaria al fine di specificare la determinazione del valore:

AGENZIA ENTRATE	anno di riferim.	IVA	imposte dirette/sost.	tributi locali	grado di privilegio
da certificato AdE cd. "cartellati"					
cartella 02020200002498424	2015	9037,52			*7*
cartella 02020190027353705	2016		64,21		*18*
cartella 02020190027353705	2014		95,31		*18*
cartella 02020160021120130	2010		734,04		*18*
com. irr. 0053468617451/00	2016	4258,66			*7*
com. irr. 0129965518001/00	2017		6062,76		*18*
com. irr. 56623219401	2018	2862,65			*7*
com. irr. 27333819401	2018	1937,04			*7*
come da Dichiarazioni presentate (da Cassetto Fiscale)					

Bologna, Via Monte Grappa 11 - Molinella, Corso Mazzini n. 359/P
cenci@consulenzastraordinaria.it – rcenci.101@pec.it
Tel. 051 881613 / Fax 051 880873

dich. Integrativa per il 2016	2016	791			*7*
4 trim 2018	2018	182			*7*
redditi 2020 - anno 19	2019		3127		*18*
redditi 2019 - anno 18	2018		1331		*18*
totali		19068,9	11414,32		

e. INPS: vengono inclusi in questa categoria debiti dovuti dal ricorrente per la mancata corresponsione di contributi, distinti in contributi IVS invalidità, vecchiaia e superstiti e contributo per malattia e maternità, che presentano un differente grado di privilegio, oltre ad un ammontare relativo a sanzioni civili, come di seguito riassunto nella tabella, per un ammontare complessivo di euro **11.294,20**

Anno	**Dovuto**	**Versato**	**Residuo debito per contributi (A+B)**	**(A) IVS**	**(B) Malattia maternità**	**Sanzioni civili**	**Residuo debito totale contributi e sanzioni civili**
2014	5.951,00	5.378,19	572,81	557,93	14,88	178,93	751,74
2015	7.280,00	728,01	6.551,99	6.381,81	170,18	1.685,30	8.237,29
2017	7.754,00	5.744,59	2.009,41	1.953,16	56,25	295,76	2.305,17
Totale	20.985,00	11.850,79	9.134,21	8.892,90	241,31	2.159,99	11.294,20

f. Paola Cremonini: per Euro **1.894,00**, trattasi di prestiti personali (all. 8);

g. Alessandro Luzzi: per Euro **3.000,00**, trattasi di prestiti personali

h. Alessandro Serra: per Euro **1.300,00**, trattasi di prestiti personali affermati dal ricorrente

i. Roberto Lai Crozzoli: per Euro **1.500,00**, trattasi di prestiti personali affermati dal ricorrente

j. Dott. Tagliaferri: per assistenza contabile e fiscale anni 2015 e 2016 per euro **710,53** (all. 9 e 9 bis), che pertanto vanno degradato al rango chirografario essendo decorsi più di due anni dall'effettuazione delle prestazioni;

k. Debiti pregressi per Mantenimento Figlia Sofia: trattasi di debiti nascenti dal provvedimento giudiziario n. 301-08 Trib. Minori Bologna del 5 luglio 2009, con riguardo alla figlia Sofia Fantuzzi (in allegato n. 14), il cui importo è stato precisato congiuntamente dalla ex compagna del ricorrente, Sig.ra Ivana Pasolini, e madre di Sofia Fantuzzi, nonché dalla stessa Figlia, oggi maggiorenne, in complessivi euro **18.347,40** per

Bologna, Via Monte Grappa 11 - Molinella, Corso Mazzini n. 359/P
cenci@consulenzastraordinaria.it – rcenci.101@pec.it
Tel. 051 881613 / Fax 051 880873

arretrati nel versamento di assegni di mantenimento. L'importo è stato determinato considerando il termine di prescrizione dei 5 anni precedenti alla presentazione del ricorso, e quindi a partire dall'esercizio 2016, avendo il ricorrente dichiarato che non sia mai arrivato nessuna raccomandata o atto formalmente idoneo ad interrompere tale termine. Sono stati attribuiti al saldo delle scadenze precedenti i 2000 euro che il Fantuzzi ha versato nel 2017, e pertanto il saldo dovuto ammonta alla cifra riportata in luogo dei 16.347,40 riportati nel prospetto riepilogativo dell'ammontare debitorio fornito.

RATA	DA VERSARE	VERSATO	DIFFERENZA	DESCRIZIONE
376,28	4515,36	0	4515,36	**TOTALE 2016**
382,42	4589,04	0	4589,04	**TOTALE 2017**
		250		Mantenimento direttamente su CC Sofia
		100		Mantenimento direttamente su CC Sofia
		300		Mantenimento direttamente su CC Sofia
		300		Mantenimento direttamente su CC Sofia
		300		Mantenimento direttamente su CC Sofia
		300		Mantenimento direttamente su CC Sofia
		300		Mantenimento direttamente su CC Sofia
		150		Mantenimento direttamente su CC Sofia
384,22	4610,64	2000	2610,64	**TOTALE 2018**
386,03	4632,36	0	4632,36	**TOTALE 2019**
			16347,4	**TOTALE DIFFERENZA NON VERSATA**

Si denota come la maggior parte dei destinatari della proposta sia rappresentata dai cd. creditori istituzionali, ed in secondo luogo, la moglie per l'esposizione dovuta agli assegni non versati in favore della figlia. Solo in via residuale sono presenti i creditori per prestiti privati e istituti di credito o loro derivati.

A certificare gli ammontari indicati nella proposta, lo scrivente ha verificato che siano presenti in allegato le circolarizzazioni pervenute dai vari creditori, attestanti l'ammontare delle loro pretese, e come disaggregazione del valore indicato per l'agenzia delle entrate è stato allegato un apposito prospetto che identifica minuziosamente la causale identificativa del credito con i relativi singoli importi.

2. *BENI DEL DEBITORE A SUPPORTO DELLA PROPOSTA*

Per quanto concerne invece l'analisi delle disponibilità messe dal debitore a

Bologna, Via Monte Grappa 11 - Molinella, Corso Mazzini n. 359/P
cenci@consulenzastraordinaria.it – rcenci.101@pec.it
Tel. 051 881613 / Fax 051 880873

supporto della proposta, lo scrivente gestore rileva che

- la proposta si fonda unicamente sull'apporto di somme a titolo di liquidità;
- la disponibilità diretta, presentata ai creditori dal sig. Fantuzzi ammonta ad euro 27.000, derivanti dalla vendita dell'immobile derivatogli dall'eredità paterna, già liquidato prima della presentazione del presente ricorso. Queste somme sono state verificate e sono presenti nel conto postale del debitore che le destina al soddisfacimento delle pretese creditorie secondo le indicazioni indicate nel ricorso;
- una ulteriore quota di finanza, questa volta esterna, per un ammontare di euro 15.000 è stata promessa in apporto dalla madre, a supporto della domanda in commento, ed ovviamente subordinata all'omologazione dell'accordo, al fine di consentire una proposta migliorativa rispetto alla soddisfazione dei creditori che il ricorrente sarebbe stato in grado di proporre solamente con le proprie risorse. La forma di tale apporto è concretizzata in un Vaglia Postale circolare non trasferibile valido fino al dicembre 2023, rilasciato da Poste Italiane SpA alla sig.ra Franca Farnè, madre del Fantuzzi, e consegnato nelle mani dello scrivente gestore incaricato. Verrà dato corso all'incasso di tali somme solo una volta che l'accordo con i creditori sarà omologato e dopodiché lo stesso ricorrente provvederà ad utilizzarle per i fini prefissati. La provenienza di tali somme è dichiarata dalla madre del ricorrente nella lettera di concessione di finanza esterna (all.40), come parte del corrispettivo incassato dalla propria quota della cessione dell'immobile del marito defunto.

3. *LA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL DEBITORE*

Il sottoscritto Gestore ha provveduto ad effettuare le indagini previste sull'intero patrimonio del debitore, acquisendo agli atti del presente ricorso i documenti attestanti il possesso di beni patrimoniali, in particolare

- La visura terreni e fabbricati (all. 10 e 10 bis)
- La visura camerale delle partecipazioni (all. 11)
- La visura al PRA (all. 27)

Dalla consultazione di detti documenti è emerso che il ricorrente è proprietario di una Citroen Modello Xsara, Targa , immatricolata nell'ottobre del 2005, il cui valore di marcato si ritiene ragionevolmente nullo. La ragione di detta

Bologna, Via Monte Grappa 11 - Molinella, Corso Mazzini n. 359/P
cenci@consulenzastraordinaria.it – rcenci.101@pec.it
Tel. 051 881613 / Fax 051 880873

considerazione emerge dall'ASSENZA del modello citato dagli odierni listini di quotazione dell'usato, e pertanto se ne deduce la quantomeno plausibile impossibilità di commercializzazione, se non ai fini della rottamazione.
Ciò premesso, si ritiene condivisibile la richiesta del debitore indicata nel ricorso di escluderla dalla proposta, poiché priva di alcun ragionevole valore, non andrebbe a modificare in senso migliorativo la proposta, ed inoltre rappresenta il mezzo necessario al ricorrente per lo svolgimento della propria attività lavorativa, che ad oggi è la sua unica fonte di sostentamento.

Per quanto riguarda le partecipazioni societarie si rileva il possesso di una quota in una società costituita dal ricorrente insieme ad altri 3 soci, la PRAGMETICA SB SRL (visura in allegato 12). La quota dello scrivente è del 49% e il capitale sociale è di Euro 10.000, versato solo per i minimi di legge, e dunque solamente 1.500 euro per il socio Fantuzzi.

Si è passati infine ad esaminare eventuali possedimenti immobiliari riconducibili al ricorrente ma non si è trovato riscontro nelle visure catastali prodotte, che espongono un esito negativo.

4. ANALISI DELLA SITUAZIONE DEBITORIA E DICHIARAZIONI FISCALI DEGLI ULTIMI ANNI

Attraverso gli estratti di ruolo richiesti dallo scrivente e rilasciati dall'Agenzia Entrate – Riscossione, aggiornati al 23/10/2020, gli estratti contributivi forniti dall'INPS e l'esame di tutta la restante documentazione del cassetto fiscale, la richiesta della centrale rischi della Banca d'Italia, lo scrivente ha verificato la corrispondenza dell'esposizione debitoria illustrata nella proposta di accordo avanzata dal ricorrente.
L'indagine è poi proseguita analizzando le dichiarazioni dei redditi successive ai ruoli e/o alle cartelle di pagamento emesse dall'Agenzia delle Entrate (ovvero successive all'anno d'imposta 2018), al fine di considerare eventuali pendenze fiscali non ancora "iscritte a cartella" dall'Amministrazione finanziaria, e le risultanze evidenziano che il ricorrente – oltre a quanto già in carico all'AE, è debitore per IRPEF e addizionali, e per imposta sostitutiva contribuenti forfettari per gli anni 2018 e 2019, per importi che già in precedenza si è provveduto a definire nel modo più preciso possibile; l'evidenza di tali ulteriori debiti è stata già considerata nel piano, integrando l'originaria esposizione dell'estratto di ruolo, ma

Bologna, Via Monte Grappa 11 - Molinella, Corso Mazzini n. 359/P
cenci@consulenzastraordinaria.it – rcenci.101@pec.it
Tel. 051 881613 / Fax 051 880873

si fa salva una possibilità di ulteriore aggiornamento all'esito dei riscontri dell'AdE una volta compiute le opportune verifiche dopo il deposito in Tribunale della proposta.

Dall'osservazione delle dichiarazioni fiscali degli ultimi esercizi, si traggono anche informazioni in merito al reddito conseguito dal sig. Fantuzzi: si denota una situazione alquanto altalenante, come da tabella riportata anche nel ricorso, dalla quale si estrapolano, per il triennio 2017-19, informazioni circa una redditività media di circa 20.000 euro annui, già netti da tassazione e contribuzione.

anno	2017	2018	2019
fatturato	44999		31114
reddito lordo	30149	38897	20846
imposte	3357	9639	3127
contributi	7769	2009	5362
reddito netto	19023	27249	12357

reddito medio annuo	19543
reddito medio mensile	1628,583

Per quanto concerne la completezza documentale, lo scrivente rileva che gli sono state consegnate, relativi ai cinque esercizi antecedenti il deposito del ricorso, le Dichiarazioni per il 2016, 2017, 2018, 2019, mentre per il 2020 non sono ancora decorsi i termini per la predisposizione e l'invio, ma verranno rispettati in corso d'anno, come avvenuto per i periodi precedenti.

La periodicità ed il puntuale adempimento degli obblighi imposti dalla normativa dichiarativa fiscale, lasciano supporre una buona diligenza, seppur nell'impossibilità di riuscire a dare corso al versamento delle imposte e dei tributi.

Gli elementi oggetto di valutazione lasciano supporre dunque, che il ricorrente, negli ultimi cinque anni, non abbia commesso atti in frode ai creditori.

La deduzione appare verosimile anche valutando che dalla visura storica della centrale rischi (all. 37) alla visura attuale (all. 1) effettuata alla fine 2020, non ci sono aggravamenti nella posizione debitoria.

5. *ATTI DI DISPOSIZIONE PATRIMONIALE COMPIUTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI*

Come è stato indicato nella domanda di ammissione alle procedure da sovra-

indebitamento, codesta particolare fattispecie si è configurata quando il ricorrente, insieme con la madre e la sorella, hanno convenuto di porre in vendita l'immobile a loro derivato dopo la scomparsa del Padre.

Il giorno ventisette gennaio 2020, in Bologna, innanzi al dottor JACOPO MARIN notaio in Bologna, infatti, i sig.ri Farnè Franca, Fantuzzi Ivana, e Fantuzzi Fabio, infatti cedevano l'appartamento di Via , dai 3 posseduto, con contestuale estinzione del mutuo residuo che gravava sull'immobile stesso.

Del residuo (161.727 euro), la quota di 1/6, pari alla somma di euro 26.954,50 perveniva direttamente al sig. Fantuzzi, che decideva di metterla a disposizione dei creditori mediante la proposta che si sta esaminando.

Dette somme sono state da allora conservate nel conto corrente del debitore, in vista del deposito del ricorso, al fine di riuscire, qualora omologato, a soddisfare in modo tempestivo i creditori nella misura pattuita.

Un approfondimento, anche in questo caso, sulla situazione debitoria e sulla diligenza mostrata dal ricorrente negli ultimi anni può esser fatta anche mediante la consultazione degli archivi ufficiali della CCIAA di Bologna, che ha permesso di constatare che il ricorrente non ha subito protesti negli ultimi anni, denotando una totale assenza in visura (all. 24).

Precauzionalmente lo scrivente ha provveduto ad effettuare una verifica sulla potenziale sussistenza di procedure esecutive, mobiliari o immobiliari, e l'esito è stato anche in questo caso negativo, con conferma diretta della cancelleria del tribunale (all 26).

6. LA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE CON FOCALIZZAZIONE SULLE SPESE CORRENTI NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO DEL DEBITORE E DELLA SUA FAMIGLIA

Alla data di presentazione del ricorso il nucleo familiare del sig. Fantuzzi è composto oltre che dalla sua persona, anche dalla madre sig.ra Farnè Franca e dall'ultima figlia Fantuzzi Aurora Maria.

In qualità di genitore a cui è stato concesso l'affidamento, il ricorrente ha l'onere (oltre che l'onore) di provvedere direttamente al mantenimento di Aurora Maria. La ragazza, come denota una recente visita endocrinologica (all.31), è affetta da uno stato di obesità di I grado, per cui, siccome in età adolescenziale, si rendono verosimilmente ravvisabili le condizioni per dover sopportare un ammontare di

Bologna, Via Monte Grappa 11 - Molinella, Corso Mazzini n. 359/P
cenci@consulenzastraordinaria.it – rcenci.101@pec.it
Tel. 051 881613 / Fax 051 880873

spese superiori rispetto all'ordinarietà.

Per quanto riguarda la madre, invece, è stata rilevata dalla commissione medica dell'ASL un elevato grado di invalidità (all. 32); ciò comporta una necessità di assistenza continuata che rende necessario l'intervento di una collaboratrice familiare. La pensione percepita dalla sig.ra Farnè (all. 34), non è sufficiente a far fronte sia alle spese generate dalla collaboratrice (all. 33) che al proprio mantenimento e sostentamento, seppur ridotto al minimo necessario, motivo per il quale si rende necessario un apporto in tal senso anche dal figlio Sig. Fantuzzi.

È orientamento oramai consolidato infatti che siano i figli ad integrare, per quanto possibile, le risorse che il genitore in stato di bisogno non è in grado di generare, facendosi carico, per quanto possibile della loro situazione di difficoltà.

In termini numerici, la pensione netta riscossa dalla sig.ra Farnè, desunta dai già elencati allegati, ammonta infatti ad euro 1.200 mensili netti, che vengono quasi del tutto assorbiti dal mantenimento dell'assistente domestica, alla quale non può rinunciare, e ad essi devono essere cumulati i costi, seppur minimi per gli alimenti, ed il sostentamento in generale.

Detto ciò, seppur in stato di sovrandebitamento, appare evidente come la quotidianità del ricorrente manifesti una onerosità superiore alla cura della sua sola persona, e questa onerosità sia vincolata a motivi di carattere familiare e verosimilmente di necessità, non dipendenti da situazioni volenterosamente generate, ma che si trova a fronteggiare.

7. *CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DILIGENZA IMPIEGATA DAL CONSUMATORE NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI CON SPECIFICA INDICAZIONE SULL'EMERSIONE DELLA cd. COLPA GRAVE*

Riassumendo in questo capitolo parte di considerazioni già espresse in precedenza, e integrando con quanto rilevato nell'analisi della composizione dei debiti lo scrivente rileva che la maggior parte dell'esposizione debitoria è riconducibile all'attività svolta dal Sig. Fantuzzi, ma non di meno ha inciso la situazione familiare, con le plurime vicissitudini che si sono succedute: ci si riferisce in particolare ad eventi traumatici, che oltre a delle conseguenze personali per le parti, portano in serbo anche ripercussioni dal punto di vista economico, come la separazione dalla moglie, l'allontanamento della figlia con

Bologna, Via Monte Grappa 11 - Molinella, Corso Mazzini n. 359/P
cenci@consulenzastraordinaria.it – rcenci.101@pec.it
Tel. 051 881613 / Fax 051 880873

corrispondente versamento degli assegni di mantenimento, l'affidamento dell'ultima figlia Aurora, che, ancora minorenne, necessita di adeguate attenzioni legate all'adolescenza.

Dalle dichiarazioni espresse nel ricorso, dalla documentazione prodotta dal Sig. Fantuzzi, e dal susseguirsi dell'andamento dal punto di vista lavorativo, è altresì emersa come la progressiva incapacità da parte del debitore di fare fronte alle costanti uscite, instaurate in momenti di maggiore capacità economico-reddituale, possa configurarsi per buona parte come una fisiologica inversione dei momenti e delle condizioni economiche e familiari, con un progressivo accumularsi di costi "necessari", dovuti all'evolversi delle situazioni personali (sue e dei propri cari), in contrapposizione con una sempre calante certezza di conseguimento del reddito, non ultima l'improvvisa pandemia che ha costretto il mondo dagli albori del 2020 e che ancora oggi non lascia presagire una rapida ripresa.

Potrebbe apparire opinabile l'opportunità di avere dei figli, come peraltro ha già ammesso anche il ricorrente, in determinate situazioni, ma se da un lato è stato "giustificato dal voler buttare il cuore oltre l'ostacolo", dall'altro il sottoscritto rimane neutrale rispetto alla motivazione sentimentale e personale, che risulta propria e suscettibile di diversissime visioni a seconda di chi la interpreta; in questa sede ci si limita a dare atto di come questa circostanza contribuisca indubbiamente ad un incremento delle spese fisse a discapito di entrate che invece scontano, e scontavano già, una notevole dose di aleatorietà.

I debiti inclusi nella presente proposta, se si escludono quelli riguardanti l'Agenzia delle Entrate e dell'INPS, che continuano a maturare per via della continuazione dell'attività, sono debiti riguardanti posizioni pregresse (definiti alla fine del 2018 e l'inizio 2019), di trasformazioni di debiti per locazioni di immobili in prestiti personali, poi non rimborsati, di mantenimento alla figlia che ad un certo punto non è stato più in grado di onorare, con l'apparente intenzione di non andare a crearne nuovi, ed anzi, come è stato per il debito ipotecario, cercando di saldarlo con la vendita dell'immobile condiviso coi familiari, in un'ottica che appare, alla luce della documentazione prodotta, conservativa.

Un ulteriore elemento di diligenza potrebbe ravvisarsi dalla mancanza di evidenze nella visura protesti, e quindi la mancata assunzione di comportamenti deplorevoli come l'emissione di assegni scoperti e altri atti sui generis.

La causa dell'indebitamento verso l'ex moglie è risalente (sentenza del 2009), e il

Bologna, Via Monte Grappa 11 - Molinella, Corso Mazzini n. 359/P
cenci@consulenzastraordinaria.it – rcenci.101@pec.it
Tel. 051 881613 / Fax 051 880873

debito verso gli istituti di credito era per la maggior parte coperto da garanzia, che alla fine è stata utilizzata per onorarlo, per cui a conclusione della trattazione, pur non essendoci una graduazione temporale precisa, soprattutto in merito ai numerosi prestiti privati, parrebbero non ravvisarsi le condizioni per una emersione di quella che il legislatore definisce la cd. colpa grave nel comportamento adottato dal debitore nella ricerca fraudolenta di finanziatori, con condivisione di eventuale corresponsabilità, per aggravamento ai danni di terzi di comportamenti perseguiti.

8. *RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DEL DEBITORE DI ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE*

Le ragioni alle quali è possibile imputare l'impossibilità di adempiere alle obbligazioni contratte del ricorrente possono essere individuate nelle mutevoli condizioni familiari del Fantuzzi, ed al cambio della condizione lavorativa, da stabile ad aleatoria, quando, al termine del rapporto di lavoro dipendente, non è più riuscito a trovare una sistemazione stabile di lunga prospettiva, ma ha dovuto fronteggiare l'incertezza del mercato in prima persona con l'apertura della Partita IVA.

Non appare agli occhi di chi scrive, una continuità e un'ostinata ricerca dell'accesso a nuove forme di finanziamento, tali da poter riscontrare una volontarietà compulsiva e colposa nella ricerca del credito con la consapevolezza di non onorarlo. Le due esposizioni elencate nei confronti delle banche, oltre ad essere di importo relativamente limitato, risultano anche statici, non con una consequanzialità che potrebbe far emergere la fraudolenza dei comportamenti.

La conservazione delle somme derivanti dalla vendita della porzione di immobile ereditato dal padre, invece dell'utilizzo per finalità personali, portano a presumere una volontà collaborativa per la ricerca di una soluzione seppur parziale di adempimento del proprio indebitamento.

Lo stesso ammontare debitorio, che è spalmato dall'erario e gli enti previdenziali in maggior misura, all'ex locatore dell'abitazione residenziale, fino a conoscenti per prestiti che fossero destinati al quotidiano sostentamento, ed al precedente commercialista, non fanno ragionevolmente dedurre la premeditata volontarietà dell'incremento dei debiti, quanto la difficoltà nell'onorarli, ad eccezione di quelli essenziali, o che godevano di garanzia esterne (ne è un esempio l'ipoteca

Bologna, Via Monte Grappa 11 - Molinella, Corso Mazzini n. 359/P
cenci@consulenzastraordinaria.it – rcenci.101@pec.it
Tel. 051 881613 / Fax 051 880873

sull'immobile venduto).

Non si denota nemmeno dalla visura protesti, e dal mancato riscontro di ulteriori garanzie concesse (che non si rilevano dalla centrale rischi), volontarietà nell'incremento dell'indebitamento con la già consolidata consapevolezza di non onorare.

9. *CONVENIENZA DEL PIANO RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA*

L'art. 7, comma 1, L. 3/2012 rende obbligatorio, qualora il sovraindebitato preveda la non integrale soddisfazione (c.d. falcidia) dei crediti muniti di privilegio, che l'OCC attesti che dalla eventuale liquidazione dei beni, sui quali insiste il privilegio stesso, il creditore non sarebbe meglio soddisfatto rispetto a quanto proposto con l'accordo.

È pertanto richiesto che il Gestore nella propria relazione debba esprimere anche un giudizio/attestazione sulla convenienza dell'Accordo proposto rispetto alla liquidazione del patrimonio del debitore; ciò è altresì previsto nel documento contenente le "Linee Guida sulla crisi da sovraindebitamento", pubblicato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili a luglio 2015.

Nel caso di specie, il debitore propone il soddisfacimento dei propri debiti secondo la proposta di un piano con apporto di sola liquidità che prevede l'immediata soddisfazione dei debiti secondo le percentuali di seguito riportate:

PIANO DELLA PROPOSTA			
	IMPORTO DELLA PRETESA	***VALORI ASSOLUTI***	***VAL. PERCENTUALI***
somme disponibili		**42.000,00**	
spese di procedura	**€ 4.885,49**	***4.885,49***	***100,00%***
OCC (come da prev. accettato)	€ 4.251,09	€ 4.251,09	100,00%
Avv. Urso	€ 634,40	€ 634,40	100,00%
ex moglie	**€ 18.347,40**	***18.347,40***	***100,00%***
PASOLINI	€ 18.347,40	18.347,40	100,00%
istituzionali	**€ 41.777,39**	***13.005,63***	***31,13%***
Agenzia	€ 30.483,19	6.505,63	21,34%
IVA	19.068,87	6.505,63	0,00%
dirette o sostitutive delle dirette	11.414,32	0,00	0,00%
INPS	€ 11.294,20	6.500,00	0,00%
IVS	8.892,90	6.500,00	73,09%

Bologna, Via Monte Grappa 11 - Molinella, Corso Mazzini n. 359/P
cenci@consulenzastraordinaria.it – rcenci.101@pec.it
Tel. 051 881613 / Fax 051 880873

malattia e maternità	241,31	0,00	0,00%
sanzioni	2.159,99	0,00	0,00%
finanziari	**€ 11.106,86**	***2.221,37***	***20,00%***
Banca IFIS NPL S.p.a	€ 6.954,27	1.390,85	20,00%
Tanaro SPV Srl	€ 4.152,59	830,52	20,00%
privati	**€ 17.700,53**	***3.540,11***	***20,00%***
Alessandro Serra	€ 1.300,00	260,00	20,00%
Roberto Lai Crozzoli	€ 1.500,00	300,00	20,00%
Rita e Damiano Legnani	€ 6.190,00	1.238,00	20,00%
Paola Cremonini	€ 3.000,00	600,00	20,00%
Alessandro Luzzi	€ 5.000,00	1.000,00	20,00%
Dott. Tagliaferri	€ 710,53	142,11	20,00%

Riassumendo quanto esposto in termini numerici si nota come la proposta preveda l'integrale soddisfazione dei debiti nei confronti dell'ex moglie sig.ra Pasolini, oltre ad onorare le spese della procedura. L'apporto di liquidità da parte della madre, sig.ra Farnè, consente di destinare un pagamento almeno del 20% anche ai rimanenti creditori che in altro modo avrebbero visto le loro pretese rimanere insoddisfatte.

Il soddisfacimento come appena esposto è infatti reso possibile mediante l'apporto di liquidità per euro 15.000, che vanno ad aggiungersi ai 27.000 euro pervenutegli in seguito alla vendita della propria quota di immobile, conseguito dalla successione ereditaria del padre.

Come detto l'apporto della finanza esterna è subordinato alla condizione di arrivare alla soddisfazione del ceto chirografario, e di chi sarebbe stato escluso da qualsiasi ripartizione, almeno nella misura del 20% e di concedere ai creditori privilegiati (cd. "istituzionali") una soddisfazione maggiore di quella che avrebbero conseguito nella residuale ipotesi di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter e ss. della L. 3/2012.

Il confronto con l'alternativa liquidatoria appare, agli occhi di chi scrive, migliorativo, in termini di sostanza, e non pregiudica alcuna gerarchia creditoria, andando a rispettare la graduazione dei privilegi così come stabilita dalla legge, e migliorando ciò che ragionevolmente si ritiene ipotizzabile conseguire intraprendendo la via della liquidazione.

Alla data odierna infatti, come detto nei capitoli precedenti, le disponibilità patrimoniali del debitore sono così rappresentate:

Bologna, Via Monte Grappa 11 - Molinella, Corso Mazzini n. 359/P
cenci@consulenzastraordinaria.it – rcenci.101@pec.it
Tel. 051 881613 / Fax 051 880873

- non possiede alcun bene immobile da valorizzare a disposizione del ceto creditorio;
- l'auto a lui intestata è un modello già datato (2005) e che difficilmente riscontrerebbe una valutazione da parte del mercato, non essendo più presente nemmeno sui listini di quotazione dell'usato, senza tener conto dello stato di usura e del kilometraggio effettuato. Non di ultima considerazione il fatto che è l'unico strumento che permette al sig. Fantuzzi di recarsi o di svolgere il proprio lavoro di consulente, e quindi sarebbe ragionevolmente richiesto in ipotesi liquidatoria di escludere la stessa autovettura dal perimetro della liquidazione;
- della quota di partecipazione nella società benefit da lui costituita, pari al 49%, di cui è stato versato solo il corrispondente importo di 1.225,00 euro (visura all. 12), e della sua reale commerciabilità, si può, ad oggi, ben poco asserire, in quanto la serie storica dei risultati è pressoché inesistente, essendo stata costituita nel luglio 2019, e si è trovata subito ad affrontare un esercizio come il 2020 caratterizzato da lockdown più o meno estesi e incertezze da pandemia, che non permettono di acquisire un risultato solido sul quale fare affidamento.

  La redditività operativa inoltre, come indicato nel bilancio depositato 2019 (all. 38), risulta quasi nulla, essendo per la maggior parte attribuita alle prestazioni dei consulenti conferenti, ed a loro strettamente legata.

  Non sono ravvisate proprietà strategiche di codesta società, e pertanto, anche alla luce dei motivi di sopra riportati è ragionevole considerare il valore della quota come il più prudenziale possibile, in caso di liquidazione, ovvero la restituzione della quota capitale versata, pari ad euro 1.225. Pur non escludendo a priori eventuali valutazioni superiori, per i dati (pochi) disponibili al momento e per la tipologia del contesto, non appare opportuno distaccarsi da questo attuale valore oggettivo.

Partendo da queste considerazione lo scrivente procede ad esporre quella che potrebbe essere la fattispecie liquidatoria alternativa alla proposizione del piano di accordo, in modo da consentire il modo più immediato di comparazione e l'informativa più completa ai soggetti coinvolti, precisando che la somma disponibile è data dalla sommatoria della quota di liquidità di euro 27.000 che il sig. Fantuzzi ha già messo a disposizione nella proposta di piano contenuta nel

Bologna, Via Monte Grappa 11 - Molinella, Corso Mazzini n. 359/P
cenci@consulenzastraordinaria.it – rcenci.101@pec.it
Tel. 051 881613 / Fax 051 880873

ricorso, e dal valore di euro 1.225 potenzialmente rinvenibile come sopra detto dalla liquidazione della quota di partecipazione in PRAGMETICA SRL.

IPOTESI ALTERNATIVA LIQUIDATORIA			
	IMPORTO DELLA PRETESA	***VALORI ASSOLUTI***	***VAL. PERCENTUALI***
somme disponibili		**28.225,00**	
spese di procedura	**€ 4.885,49**	***4.885,49***	***100,00%***
OCC	€ 4.251,09	€ 4.251,09	100,00%
Avv. Urso	€ 634,40	€ 634,40	100,00%
ex moglie	**€ 18.347,40**	***18.347,40***	***100,00%***
PASOLINI (*impignorabile)*	€ 18.347,40	18.347,40	100,00%
istituzionali	**€ 41.777,39**	***4.992,11***	***11,95%***
Agenzia	€ 30.483,19	0,00	0,00%
IVA (grado priv. 7)	*19.068,87*	0,00	0,00%
dirette o sost.delle dirette	*11.414,32*	0,00	0,00%
INPS	€ 11.294,20		0,00%
IVS (grado priv. 1)	*8.892,90*	4.992,11	56,14%
malattia e maternità	*241,31*	0,00	0,00%
sanzioni	*2.159,99*	0,00	0,00%
finanziari	**€ 11.106,86**	***0,00***	***0,00%***
Banca IFIS NPL S.p.a	€ 6.954,27	0,00	0,00%
Tanaro SPV Srl	€ 4.152,59	0,00	0,00%
privati	**€ 17.700,53**	***0,00***	***0,00%***
Alessandro Serra	€ 1.300,00	0,00	0,00%
Roberto Lai Crozzoli	€ 1.500,00	0,00	0,00%
Rita e Damiano Legnani	€ 6.190,00	0,00	0,00%
Paola Cremonini	€ 3.000,00	0,00	0,00%
Alessandro Luzzi	€ 5.000,00	0,00	0,00%
Dott. Tagliaferri	€ 710,53	0,00	0,00%

Da subito si nota come l'apporto di finanza esterna dalla madre costituisca elemento discriminante tra le due ipotesi alternative, consentendo sia una miglior soddisfazione dei creditori privilegiati, che un apporto anche ai creditori chirografari.

Per quanto attiene alla situazione economica personale del ricorrente, come visto, si attesta su un reddito netto medio annuale di euro 20.000, corrispondenti ad euro 1.650 euro circa mensili, sui quali appare poco prudenziale e poco fondato ipotizzare prospettive di crescita, almeno nel breve periodo perché non supportate da alcun dato concreto.

Bologna, Via Monte Grappa 11 - Molinella, Corso Mazzini n. 359/P
cenci@consulenzastraordinaria.it – rcenci.101@pec.it
Tel. 051 881613 / Fax 051 880873

Estraendo dall'Istat l'indice di povertà assoluta, il più attuale disponibile risulta essere per l'anno 2019 (all. 10), per un nucleo familiare come composto da una figlia minorenne non ancora in grado di automantenersi, il sig. Fantuzzi e la madre ultraottantenne, si ottiene un fabbisogno complessivo di euro 1.392,38. Con la pensione della madre pressochè integralmente assorbita dallo "stipendio" della collaboratrice domestica, risulta ricadere sui redditi del ricorrente tutto il peso delle spese di ordinario mantenimento ed inoltre anche del contratto di affitto di via (all. 13), che ammonta a mensili euro 816,00 sebbene cointestato, eccedendo abbondantemente il reddito medio mensile.

Dalle illustrate considerazioni non risulta verosimile, a meno di mutamenti sostanziali della condizione familiare, dei quali non vi è menzione, rinvenire una quota eccedente del reddito del ricorrente da destinare alla maggior soddisfazione dei creditori in una procedura alternativa di liquidazione del Patrimonio ex artt. 14*ter* e ss l. 3/2012. Per lo stesso motivo non appare riscontrabile un'integrazione alla proposta di accordo presentata che possa in misura maggiore soddisfare i creditori rispetto a quanto indicato nel ricorso.

In aggiunta alle considerazioni sopra esposte non si deve dimenticare che l'apertura di una procedura liquidatoria del patrimonio del debitore porta con sé onerosità intrinseca, come il pagamento del compenso di una figura professionale chiamata a fungere da Liquidatore, che andrebbe a prevedere somme di carattere prededucibile che influenzerebbero senza dubbio sul minor grado di soddisfazione dei creditori.

10. GIUDIZIO PROFESSIONALE SULLA FATTIBILITÀ DEL PIANO E SULLA RAGIONEVOLEZZA DELLA DURATA

Il sottoscritto Gestore incaricato dal OCC dell'Ordine DCEC di Bologna di curare e seguire la composizione della crisi del sig. Fantuzzi, pur se in questa sede non vi è necessità di approfondire questioni sulla meritevolezza di accesso alla procedura, in quanto ogni giudizio sulla convenienza o meno è rimesso ai destinatari creditori del piano proposto, ritiene opportuno sottolineare come la componente delle vicissitudini familiari abbiano concorso, al pari delle difficoltà riscontrate dal punto di vista lavorativo, alla creazione di un contesto ostile che ha coinvolto molti lati della vita del ricorrente.

Quel che si può affermare è la assoluta certezza degli importi e delle tempistiche

Bologna, Via Monte Grappa 11 - Molinella, Corso Mazzini n. 359/P
cenci@consulenzastraordinaria.it – rcenci.101@pec.it
Tel. 051 881613 / Fax 051 880873

che questo piano di accordo coi creditori si propone di conseguire: un pagamento immediato, di somme certe nel loro ammontare, già predeterminate, che toglierebbero dubbi su eventuali condizioni future al quale potrebbe essere soggiogata la soddisfazione, ad esempio l'andamento del mercato e del fatturato del ricorrente negli anni a venire.

Il piano proposto andrebbe a dare oggettiva certezza, sul *quantum* e sulle tempistiche, in quanto fondato sulla celerità e determinatezza, sollevando da ogni questione di aleatorietà la sua esecuzione, così annullando ogni giudizio in merito alla ragionevolezza della durata del piano, e ad un potenziale mutamento delle condizioni che potrebbero portare ad una rivisitazione del piano come avvenuto per i piani in essere nel 2020, dove avvenimenti esogeni incontrollabili ed imprevedibili ne hanno determinato numerosi cambiamenti.

11. RIFLESSIONI SULL'ASSENZA DI DOLO O COLPA GRAVE SUGLI ATTI COMPIUTI DAL RICORRENTE

Al fine di poter permettere l'accesso alla procedura in commento, la normativa stabilisce che il ricorrente non deve aver posto in essere alcun comportamento che abbia cagionato la situazione di sovraindebitamento, né direttamente né indirettamente attraverso circostanze configurabili sotto forma di dolo o colpa grave, con incrementi o decrementi del passivo o dissimulazioni o sottrazioni di attivo liquidabile.

Dalle dichiarazioni rese, dagli atti e dai documenti prodotti e dalle conseguenti verifiche che lo scrivente ha svolto al fine della redazione della presente relazione, non pare vi siano elementi che facciano presumere la presenza di tale dolosità nelle condotte intraprese dal debitore, ma è fatta salva la previsione di cui all'art 14, per ogni creditore, qualora ravvisasse un elemento di questo genere, di fare istanza al tribunale per richiedere l'annullamento dell'accordo entro i termini previsti dallo stesso art 14.

Come detto a più riprese nel corso della presente relazione, i tratti distintivi tipici che contraddistinguono la dolosa ricerca di finanziamento, spesso per mezzo della complicità di mancati accertamenti di società finanziarie del "credito al consumo", o di utilizzo spasmodico di carte di credito revolver, o di sottrazione alla platea creditoria di proventi di natura straordinaria, vanno in controtendenza con la disponibilità del debitore di mettere a disposizione le liquidità generate dalla morte del padre, e facendo convogliare nella presente proposta anche parte di

Bologna, Via Monte Grappa 11 - Molinella, Corso Mazzini n. 359/P
cenci@consulenzastraordinaria.it – rcenci.101@pec.it
Tel. 051 881613 / Fax 051 880873

quelle destinate alla madre, a incremento di quanto da lui raggiungibile.

Se infatti è vero che potrebbe essere letta dal punto di vista degli atti di disposizione del patrimonio personale, la vendita dell'immobile del padre, di cui il sig. Fantuzzi deteneva solo una quota, e che in modo del tutto astratto e ipotetico sarebbe passibile di una verifica da parte degli organi della procedura di liquidazione sulla congruità dell'operazione svolta, è anche vero che occorre contestualizzare la difficoltà di una vendita coattiva di una sola porzione di 1/6, e soprattutto che nella chiara intenzione di apportare il massimo delle risorse disponibili va letto l'apporto di finanza esterna da parte della madre, proveniente sempre da codesta alienazione, anziché utilizzarlo come strumento per sottrarsi alle pretese creditorie.

L'indebitamento risalente (che corrisponde alla maggior parte in termini quantitativi) lascia supporre una capacità di gestione delle necessità quotidiane, allontanando la presunzione che il ricorrente inneschi meccanismi fraudolenti o viziosi coi quali chiudendo parzialmente posizioni debitorie mediante la contrazione di altri debiti, ottiene un cumulato accrescimento delle passività.

Per quanto occorrer possa, lo scrivente ritiene che la condotta esibita dal sig. Fantuzzi sia ritenuta compatibile con gli scopi della normativa cui si sta appellando, e rispettosa dei suoi fini.

12. ATTESTAZIONE DELL'ASSENZA DELLE CAUSE OSTATIVE PREVISTE DALL'ARTICOLO 7, COMMA 2, DELLA L.3/2012

Per quanto concerne la verifica delle condizioni di non ammissibilità enunciate dall'art 7 c2 della disciplina riguardante il sovraindebitamento, lo scrivente ritiene che dalla documentazione prodotta si possa definire in modo sufficientemente completo la situazione economica e patrimoniale del ricorrente.

Dalle dichiarazioni del ricorrente e dalle conferme dalla cancelleria, inoltre risultano soddisfatte le ulteriori condizioni, informando che il soggetto

- Non ha già fatto ricorso nei precedenti 5 anni alle misure messe a disposizione dalla normativa sul sovraindebitamento;
- Non ha subito provvedimenti assimilabili a quelli previsti dagli artt. 14 e 14*bis* della l. 3/2012;
- E non è stato sottoposto nemmeno a procedure concorsuali diverse come ad esempio il fallimento o il concordato preventivo.

Bologna, Via Monte Grappa 11 - Molinella, Corso Mazzini n. 359/P
cenci@consulenzastraordinaria.it – rcenci.101@pec.it
Tel. 051 881613 / Fax 051 880873

In estrema sintesi, ragione di quanto sin qui esposto, tenuto conto delle somme messe a disposizione dei creditori, lo scrivente ritiene che allo stato attuale l'accordo sia la prospettiva più favorevole a soddisfare le pretese creditorie in termini di realizzo, garantendo ai creditori, sia muniti di privilegio sia di rango chirografario, il pagamento non inferiore a quanto realizzabile in caso di liquidazione.

Bologna, lì 6 aprile 2021

Il Gestore della crisi
Dott. Riccardo Cenci

Bologna, Via Monte Grappa 11 - Molinella, Corso Mazzini n. 359/P
cenci@consulenzastraordinaria.it – rcenci.101@pec.it
Tel. 051 881613 / Fax 051 880873